

Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 09.12.2006.

## **COMUNE DI BEMA** *(Provincia di Sondrio)*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL COMUNE DI BEMA (SO). L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24.**

#### **Art. 1 Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio dei permessi**

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Bema è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla L.R. 23 Giugno 1997 n. 24, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:

#### **Art. 2 Modalità di raccolta**

Su tutto il territorio comunale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a. la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b. la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c. il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
- d. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f. è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Ammanita cesarea;
- i. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

#### **Art. 3 Residenti nel territorio del Comune di Bema**

I residenti nel Comune di Bema sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento (Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare la residenza nel Comune stesso o di apposito tesserino annuale di colore giallo, rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.

#### **Art. 4 Proprietari di fondi o di immobili situato nel Comune di Bema**

I proprietari di fondi o di immobili situati nel territorio del Comune di Bema, che hanno versato l'I.C.I., sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento e con

un'autocertificazione atta a comprovare la proprietà o con apposito tesserino annuale di colore azzurro rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.

Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso.

### **Art. 5 Residenti al di fuori del territorio del Comune di Bema**

A tali soggetti verrà rilasciata dal Comune di Bema, in collaborazione con eventuali punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino nominativo, con le seguenti caratteristiche:

#### **Validità temporale costo per l'anno 2006**

|   |         |
|---|---------|
| a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre) di colore verde | € 55,00 |
| b) giornaliero di colore bianco                             | € 5,00  |

### **Art. 6 Modalità di pagamento e controlli**

Il pagamento dell'importo relativo all'acquisto dei tesserini di cui al precedente art. 5 può essere effettuato presso gli uffici comunali e i punti di vendita a ciò autorizzati.

Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura del dipendente comunale o dai gestori dei punti vendita autorizzati dal Comune stesso.

Il Comune vigilerà sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita autorizzati.

I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.

Gli importi previsti per l'anno 2007 potranno subire variazioni, per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.

Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino, solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.

### **Art. 7 Gestione e utilizzo proventi**

I tesserini per la raccolta, stampati a cura del Comune di Bema, verranno messi in distribuzione entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini del Comune dovessero esaurire i permessi per la raccolta, potranno farne richiesta scritta al Comune di Bema, il quale provvederà al rilascio nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione annuale.

I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/97, dovranno essere versati al Tesoriere del Comune.

### **Art. 8 Sanzioni**

Sono sanzionate con il pagamento di una somma da €25,00 a € 51,00 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso giornaliero;
- b) mancata esibizione del permesso e/o del documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
- c) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito;
- d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

- e) uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R. n. 24/1997
- f) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/1997
- g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e la loro vendita al prezzo di mercato e la confisca degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca del permesso di raccolta per l'anno in corso.

### **Art. 9 Vigilanza**

Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. n. 24 del 23.06.1997 e successive integrazioni e/o modificazioni.

### **Art. 10 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello Stato.